



**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
INTEGRATIVE DEL MODELLO 231
E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

2023-2025

(Approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2023)

RPCT
Dott. Pietro Consigliere

Amministratore Delegato
Avv. Alessandro Terrile

Sommario

1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
1.1	Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012, n. 190.....	4
1.2	Ente Bacini S.r.l. quale società a controllo pubblico.....	5
1.3	Processo di adozione delle misure di prevenzione della corruzione	5
1.4	Normativa in materia di trasparenza.....	5
1.5	Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC	6
2	FINALITÀ E CONTENUTI DELLE MISURE INTEGRATIVE ADOTTATE DA ENTE BACINI S.R.L.....	7
2.1	Gli obiettivi di coordinamento e semplificazione.....	7
2.2	Il contenuto delle misure integrative adottate da Ente Bacini S.r.l.	7
2.3	Analisi del contesto in cui opera Ente Bacini S.r.l.	8
3	GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ENTE BACINI S.R.L.	9
3.1	Organigramma della Società	9
3.2	Consiglio di Amministrazione.....	10
3.3	Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)	10
3.4	L'Organismo di Vigilanza ("OdV").....	11
3.5	Il personale	11
4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	12
4.1	Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della L. 190/2012	12
4.2	I reati rilevanti ex L. 190/2012	12
4.3	Mappatura dei rischi.....	13
4.4	Analisi dei rischi.....	14
5	IL SISTEMA DI CONTROLLI.....	15
5.1	Strumenti per la gestione del rischio	15
5.2	Misure generali di prevenzione della corruzione adottate da Ente Bacini S.r.l.....	16
5.3	Misure specifiche di prevenzione della corruzione adottate da Ente Bacini S.r.l.	16
5.4	Misure preventive da implementare	16
6	INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012	17
6.1	Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione	17
6.2	Principi generali	17
6.3	Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati.....	17
6.4	Conflitto di interessi	18
6.5	Tutela del lavoro e dei dipendenti	18
6.6	Risorse umane	19
6.7	Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati.....	20
6.8	Comunicazione e formazione	20
6.9	Rispetto del Codice Etico	20
6.10	Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il RPC.....	20
7	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI.....	21

7.1	Il D.Lgs. n. 39 del 2013.....	21
7.2	L'inconferibilità.....	21
7.3	L'incompatibilità.....	22
7.4	Il ruolo del RPC in materia.....	23
8	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	24
8.1	Misure preventive.....	24
9	FORMAZIONE.....	25
9.1	La formazione in materia di prevenzione della corruzione.....	25
10	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI.....	26
10.1	La protezione del whistleblower.....	26
11	ROTAZIONE.....	27
11.1	Rotazione del personale.....	27
12	MONITORAGGIO.....	28
12.1	Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure integrative al modello 231.....	28
13	TRASPARENZA.....	29
13.1	Le misure di trasparenza.....	29
13.2	Finalità delle misure in materia di trasparenza.....	29
13.3	Il ruolo del RPC in materia di trasparenza.....	29
13.4	Organizzazione dei flussi informativi.....	30
13.5	Attuazione delle misure.....	30
13.6	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....	31
13.7	Accesso Civico Semplice.....	31
13.8	Accesso Civico Generalizzato.....	31
14	ALLEGATI.....	33

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato recentemente riformato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (il “**D.Lgs. 97/2016**”).

L'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, modificando l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013” e s.m.i. (il “**D.Lgs. 33/2013**”) sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“**PTPCT**”), i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” e s.m.i.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2 bis, rubricato “Ambito soggettivo di applicazione” che individua tre macro categorie di soggetti:

- 1) le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis comma 1),
- 2) altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 2);
- 3) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 3).

Ai sensi del suddetto art. 2 *bis*, in materia di prevenzione della corruzione:

- le “pubbliche amministrazioni” ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001 sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“**PTPC**”);
- gli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, tra cui **le società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (i.e. il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i), **sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231, elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della Società.**

La *ratio* sottesa alla disposizione in commento è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la tipologia di reati da prevenire, la summenzionata integrazione del “modello 231” è volta a prevenire non soltanto le fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio della società, o che comunque siano state poste in essere anche nell'interesse di quest'ultima – come disciplinato dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2011 – ma anche a prevenire tutti quei reati commessi in danno alla società, disciplinati dalla L. 190/2012.

1.2 Ente Bacini S.r.l. quale società a controllo pubblico

Ente Bacini S.r.l. è società di diritto privato partecipata da:

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Genova) – 96,739 %;
- Riparatori Navali Genovesi S.r.l. – 2,174 %;
- Genova Industrie Navali S.p.A. – 1,087 %.

Alla luce di quanto sopra esposto Ente Bacini S.r.l. è qualificabile come “società a controllo pubblico” ai sensi dell’art. 2, comma ,1 lett. m) TUSP in quanto l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale esercita poteri di controllo sulla Società disponendo “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” e, quindi, esercita una “influenza dominante” sulle decisioni di tale assemblea.

Pertanto, Ente Bacini S.r.l. – in quanto società a controllo pubblico - è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 2 *bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ed è soggetta alle previsioni contenute nel medesimo decreto.

1.3 Processo di adozione delle misure di prevenzione della corruzione

Ente Bacini S.r.l. con il presente documento adotta le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Le presenti misure sono state predisposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la partecipazione di tutti i Responsabili delle Direzioni, delle Aree e delle funzioni aziendali riportati in organigramma, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza della Società nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il documento potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche, in caso di novità normative o mutamenti nell’organizzazione della Società.

1.4 Normativa in materia di trasparenza

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti novità anche per quanto concerne le misure di pubblicità e trasparenza, modificando il D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione di tale apparato normativo, alla luce del sopra menzionato art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013 è possibile sostenere che le società a controllo pubblico sono tenute al pieno rispetto di quanto sancito dall’intero decreto.

Al riguardo, giova evidenziare che il principio di trasparenza enunciato nell’art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma, soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

In linea con quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190/2012, viene confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l’integrità: la trasparenza, intesa quale strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell’integrità e dell’etica, assurge al rango di fondamentale misura di prevenzione dei rischi di corruzione.

Le misure volte a garantire la trasparenza sono previste in una apposita sezione del presente documento (cfr. capitolo 13).

1.5 Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC

L'autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha adottato in via definitiva il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (“PNA”).

Il PNA rappresenta un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, nonché ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che adottano i PTPC, ovvero le misure di integrazione al “modello 231”.

In quanto atto di indirizzo, il PNA prevede una serie di indicazioni che impegnano i soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame allo svolgimento di attività di analisi della realtà organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all'adozione di misure concrete volte a prevenire il fenomeno corruttivo.

Oltre al PNA, l'ANAC ha adottato:

- con determina n. 8 del 17 giugno del 2015, le “*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”;
- con determina n. 1134 dell'8 novembre 2017 le “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”

che costituiscono una fondamentale fonte di orientamento nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012.

Le Nuove Linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017 sono da intendersi totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni riportate della determinazione n. 8/2015.

Ente Bacini S.r.l. ha predisposto il presente documento tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNA e nelle determinazioni dell'ANAC sopra richiamate.

2 FINALITÀ E CONTENUTI DELLE MISURE INTEGRATIVE ADOTTATE DA ENTE BACINI S.R.L.

2.1 Gli obiettivi di coordinamento e semplificazione

L'adozione da parte di Ente Bacini S.r.l. di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231, risponde ad una logica di coordinamento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'obiettivo è quello di predisporre una serie di misure atte a prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione, nonché quello di garantire che la gestione delle attività poste in essere da Ente Bacini S.r.l. siano ispirate a principi di legalità, correttezza e trasparenza.

A tal riguardo, l'ANAC, con la determinazione n. 8 del 2015 sopra menzionata, ha provveduto a chiarire la *ratio* che si trova alla base dell'obbligo di adottare un modello integrativo rispetto a quello adottato in base al D.Lgs. 231/2001, così come confermato anche nella determinazione n. 1134 del 2017.

In particolare, l'ANAC ha evidenziato che l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231/2001 non coincidono, in quanto, in relazione alla tipologia dei reati da prevenire:

- il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), riferendosi pertanto alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati;
- la legge n. 190 del 2012, di contro, è finalizzata a prevenire anche reati commessi in danno della Società.

Ed infatti, come chiarito dall'ANAC, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nell'ambito delle quali devono essere compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.2 Il contenuto delle misure integrative adottate da Ente Bacini S.r.l.

La determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC - al punto 3.1.1 - stabilisce i contenuti minimi delle misure integrative. In particolare, le misure per la prevenzione della corruzione contengono le seguenti sezioni:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema di controlli;
- c) Integrazione del Codice Etico adottato dalla Società con le previsioni in materia di anticorruzione;
- d) Incompatibilità ed inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- f) Formazione in materia di prevenzione della corruzione
- g) Tutela del dipendente che segnali illeciti (c.d. *wistleblower*)

- h) Sistema di rotazione o misure alternative
- i) Monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 sono adottate da Ente Bacini S.r.l in coerenza con la determinazione dell'ANAC di cui sopra e con le *best practices* nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Le misure sono ispirate ad una logica per processi, indipendentemente dalla collocazione delle relative attività nell'assetto organizzativo e societario di Ente Bacini S.r.l.

2.3 Analisi del contesto in cui opera Ente Bacini S.r.l.

Al fine di poter costruire un efficace sistema di prevenzione e gestione del fenomeno corruttivo all'interno della Società, è indispensabile analizzare il contesto in cui opera Ente Bacini S.r.l.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, Ente Bacini S.r.l. ha per oggetto sociale:

“la costruzione e l'esercizio di bacini di carenaggio con barche e aree accessorie e l'attività di prestazione di servizi connessi con la permanenza delle navi in bacino.

La società potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione ex art. 45 bis Codice della Navigazione da parte dell'autorità competente, al fine di agevolare e promuovere la localizzazione di attività funzionali allo sviluppo del comparto delle riparazioni navali e di servizi comunque utili al settore”.

Ente Bacini provvede alla gestione dei bacini di carenaggio erogando i servizi previsti dal “Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel Porto di Genova” di cui al Decreto n. 306/2003 dell'Autorità Portuale di Genova, modificato con Decreto n. 894/2005 ed integrato con il successivo decreto n. 924/2012. Per i predetti servizi sono vigenti le tariffe da ultimo rese esecutive con decreto dell'Autorità Portuale di Genova n. 941/2012.

La gestione del compendio demaniale da parte di Ente Bacini e il fatto che essa sia in controllo pubblico impone particolare attenzione al profilo della prevenzione della corruzione e in generale a tutta l'area di rischi connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati (utenti, fornitori e sub concessionari) nei confronti dei quali Ente Bacini svolge attività in senso lato autoritativa e negoziale.


Inoltre, occorre evidenziare che Ente Bacini S.r.l. si attiene al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica sia attraverso l'applicazione dei principi e delle disposizioni di volta in volta rilevanti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Nuovo codice dei Contratti Pubblici”) e del Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, e dell'art. 45 *bis* cod. nav. e 18 reg. nav. mar.

3 GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ENTE BACINI S.R.L.

3.1 Organigramma della Società

L'adozione di misure integrative al “Modello 231” necessita di una preliminare analisi del modello organizzativo della Società.

A tal fine, di seguito si riporta l'organigramma della Società, aggiornato nel 2020 a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione:



3.2 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi degli artt. 7, 7-bis e 8 dello Statuto, Ente Bacini S.r.l. può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile. L'Organo Amministrativo potrà attribuire deleghe di gestione a un solo Consigliere, nel caso di Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in materia di anticorruzione, l'Organo Amministrativo:

- individua e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“**RPC**”), verificando in via preventiva la sussistenza dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell’incarico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti/indirizzi in materia;
- con lo stesso provvedimento di conferimento dell’incarico provvede altresì a stabilire le risorse e gli strumenti attribuiti al RPC per l’espletamento del ruolo;
- adotta le misure integrative al “modello 231” ed i relativi aggiornamenti, dandone adeguata comunicazione agli organi competenti, in base a quanto previsto dalla legge;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale destinati - in via diretta o indiretta - a prevenire i fenomeni corruttivi, garantendo comunque la continuità operativa, l’efficienza aziendale, la salvaguardia delle competenze e delle specifiche professionalità acquisite;
- riceve e prende atto di quanto riportato dal RPC nella relazione annuale.

3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

Ente Bacini S.r.l. ha nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 responsabile della prevenzione della corruzione (il “**RPC**”) un dipendente che ricopre la qualifica di impiegato, in quanto non sono presenti dirigenti in azienda.

Il RPC è incaricato di svolgere i compiti indicati dalla legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza. A quest’ultimo sono attribuiti anche compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.

In particolare, il RPC è tenuto a porre in essere le seguenti attività:

- elaborare e predisporre (con cadenza annuale) la proposta delle misure integrative al “modello 231”, identificate e condivise con l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, da sottoporre all’attenzione dell’Amministratore Delegato, al fine di procedere all’adozione delle stesse;
- verificare l’efficace implementazione delle misure adottate e la loro idoneità da parte di tutti i Responsabili di Direzione, provvedendo, se del caso, a proporre la modifica in caso di accertate e importanti violazioni ovvero in caso di alterazioni nell’organizzazione ovvero nell’attività della Società;
- favorire e promuovere adeguate attività formative in materia di “anticorruzione” per il personale, verificandone l’effettiva attuazione;
- vigilare sul recepimento ed il rispetto dei protocolli previsti dalle misure nell’ambito delle diverse aree di competenza;
- promuovere, d’intesa con l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Società;
- verificare l’effettiva rotazione degli incarichi o la segregazione dei ruoli, laddove opportuno e previsto, negli uffici/funzioni preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- proporre la definizione di canali di comunicazione idonei alla segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti e/o non in linea con le determinazioni/protocolli stabiliti dal Codice Etico e dal Modello 231;
- gestire le anomalie, nonché le violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, attraverso idonei canali di cooperazione/comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e gli organi di vertice, anche tramite la programmazione di specifiche verifiche ispettive;
- provvedere annualmente a riferire circa l'attività svolta, all'Amministratore Delegato, ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.

Le funzioni di RPC vengono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 L'Organismo di Vigilanza ("OdV")

Alla luce del D.Lgs. n. 231/2001, Ente Bacini S.r.l. ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) cui assegnare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV, nell'ambito delle proprie prerogative, si coordina sinergicamente con il RPC.

3.5 Il personale

Per quanto concerne i **dipendenti** ed i **collaboratori** di Ente Bacini S.r.l., è necessario sottolineare che, nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, questi sono **responsabili** del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività, ovvero da comportamenti elusivi e non conformi alle prescrizioni aziendali in materia.

Pertanto, al fine di adempiere pienamente al proprio mandato e rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, l'attività del RPC è costantemente e concretamente supportata e coordinata con quella di tutti i soggetti operanti nell'organico.

Tutto il personale è tenuto pertanto al pieno rispetto degli oneri di collaborazione nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità in Ente Bacini S.r.l.

In particolare, la collaborazione del personale si esplica nelle seguenti attività:

- rispetto degli obblighi di trasparenza;
- vigilanza sul rispetto del Codice Etico da parte dei dipendenti e collaboratori;
- astensione nei casi di conflitto d'interessi;
- pieno rispetto delle previsioni delle presenti misure integrative ex legge 190/2012, nonché del Modello 231 adottato da Ente Bacini S.r.l.;
- segnalazione delle situazioni di illecito e di tutti i casi di conflitto di interessi che li riguardano al proprio Responsabile ed al RPC.

4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della L. 190/2012

L'articolo 1, comma 9 della legge 190/2012 prevede la necessità di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prescrivendo, altresì, la necessità di stabilire delle misure per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Tra le varie attività esposte al rischio di corruzione, individuate dalla Società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali, l'articolo 1, comma 16 della L. 190/2012 prescrive direttamente, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, quali tra queste attività devono essere considerate in prima istanza. Tra queste rientrano:

- 1) autorizzazioni e concessioni;
- 2) appalti e contratti;
- 3) sovvenzioni e finanziamenti;
- 4) selezione e gestione del personale.

Nonostante la disposizione in esame sembra riferirsi soltanto alle pubbliche amministrazioni, tale fondamentale individuazione *ex lege* delle aree di cui si dovrà provvedere alla c.d. mappatura dei rischi è stata richiamata anche dalle Linee guida ANAC con specifico riferimento al contenuto minimo delle misure integrative al modello 231 per le società in controllo pubblico.

4.2 I reati rilevanti ex L. 190/2012

Prima di procedere alla mappatura delle aree/attività a rischio – svolta tenendo anche conto di quanto già posto in essere da Ente Bacini S.r.l. nella predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 – si ritiene opportuno elencare individuare le fattispecie di reato rilevanti ai fini del rispetto della legge 190/2012.

A tale proposito si rileva che l'art. 12 della legge 190/2012 parla di commissione di un reato di corruzione, uniformandosi alla convenzione ONU del 9/12/2003, sostanzialmente dello stesso tenore.

Nella predisposizione delle presenti misure integrative si è preso atto dell'interpretazione molto ampia della norma resa sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare del 25.1.2013 che dall'ANAC, nelle sue determinazioni e pareri, per cui dovrebbe considerarsi tutta la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, capo I del Codice Penale e, ancor più in generale, tutte le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni o delle risorse pubbliche.

Ratio della normativa ex L.190/2012 e D.lgs. 33/2013 sarebbe infatti, in generale, la salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione intesa in senso lato.

In questa prospettiva i reati rilevanti ai sensi della L.190/2012, oltre a quelli già presi in considerazione dal Modello 231 di Ente Bacini S.r.l., sono i seguenti:

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

4.3 Mappatura dei rischi

La determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, nel delineare il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231, prescrive che, al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società è tenuta a rappresentare, per ciascuna area, le attività sensibili e le relative fattispecie di reato realizzabili.

In particolare, la mappatura delle aree di rischio, deve essere riferita a ciascuna area o processo aziendale, deve elencare le attività sensibili e/o strumentali alla commissione dei reati presupposto in analisi e deve descrivere, a **titolo esemplificativo ma non esaustivo**, i rischi potenziali ovvero le modalità attuative dei reati, nonché le carenze organizzative che potrebbero accrescere il rischio potenziale.

Ente Bacini S.r.l., in base alle proprie caratteristiche e alle varie aree di attività, prima di predisporre le misure di prevenzione e gestione dei rischi, ha mappato le aree di attività che ritiene rilevanti alla luce di quanto disposto dalla L. 190/2012.

A fronte dei reati sopra elencati, possono essere considerate a rischio le seguenti aree:

1. Affidamento lavori, servizi e forniture;
2. Selezione, assunzione del personale e gestione del personale;
3. Amministrazione, finanza e controllo;
4. Affari legali, transazioni e contenziosi;
5. Rapporti con i clienti;
6. Rapporti con i sub-concessionari;
7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'**Allegato 1 “Mappatura aree a rischio”** costituisce la mappatura delle aree a rischio di Ente Bacini S.r.l.

In tale documento sono rappresentate:

- le aree;
- i processi;
- le fasi

esposte a rischi di corruzione, che dovranno essere presidiate da Ente Bacini S.r.l. attraverso l'adozione delle misure preventive.

4.4 Analisi dei rischi

Dopo aver mappato le aree esposte al rischio di corruzione, Ente Bacini S.r.l. ha proceduto ad effettuare l'attività di analisi dei rischi.

La **metodologia** e i criteri da seguire per l'analisi dei rischi sono indicati nel PNA.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività di Ente Bacini S.r.l. che si intendono prevenire in riferimento alla L. 190/2012.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stato valutato il grado di "probabilità" che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati e il grado di "impatto" delle conseguenze che tali comportamenti rischiosi potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'allegato n. 5 al PNA contiene una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale punteggio, proiettato sulla "**Matrice Impatto-Probabilità**", ha consentito di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.

Impatto	Probabilità				
	Raro (0-1)	Poco Probabile (1,1-2)	Probabile (2,1-3)	Molto Probabile (3,1-4)	Frequente (4,1-5)
Superiore (4,1-5)					
Serio (3,1-4)					
Soglia (2,1-3)					
Minore (1,1-2)					
Marginale (0-1)					

L'esito della valutazione del rischio effettuata da Ente Bacini S.r.l. è riportata **nell'Allegato n. 2 "Valutazione aree a rischio e misure preventive"**.

Tale documento contiene, per ciascuna area, processo e fase a rischio di Ente Bacini S.r.l., l'indicazione:

- delle funzioni interessate;
- dei rischi da prevenire;
- del grado di probabilità e impatto del rischio;
- delle misure preventive esistenti;
- delle misure preventive che dovranno essere implementate;
- dei tempi di attuazione;
- dei responsabili dell'attuazione.

5 IL SISTEMA DI CONTROLLI

5.1 Strumenti per la gestione del rischio

A seguito della rappresentazione delle aree/attività a rischio, nonché dei relativi possibili reati, la Società, coerentemente con quanto già previsto dal Modello 231, ha identificato nell'**Allegato 2** quali sono per le singole aree mappate le misure di prevenzione adottate.

Al fine di gestire e prevenire i rischi connessi alle aree di attività della Ente Bacini S.r.l., i principali strumenti di intervento sono i protocolli di gestione, che consistono nella predisposizione di una sequenza di comportamenti/azioni/adempimenti posti in essere dalla Società al fine di standardizzare ed orientare lo svolgimento delle attività sensibili identificate.

Per la gran parte delle attività sensibili/strumentali della Società, tali presidi sono stati stabiliti dal Modello 231 nonché dal Codice Etico.

Va evidenziato che Ente Bacini S.r.l. stabilisce i propri presidi secondo i principi di controllo di seguito indicati:

- **la segregazione dei compiti e delle responsabilità** tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.

Questo principio prevede che, nello svolgimento delle fasi di attuazione, gestione ed di qualsivoglia attività, siano coinvolti differenti soggetti, ognuno dotato delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale, nel suo complesso, a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi;

- **la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività** previste, funzionale all'integrità delle fonti informative ed alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici.

In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata. I documenti rilevanti devono:

1. essere opportunamente formalizzati;
2. riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
3. essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
 - la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati;
 - l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.
- **la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità** nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.

Tale principio, attuato anche attraverso l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza poiché, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

5.2 Misure generali di prevenzione della corruzione adottate da Ente Bacini S.r.l.

Ente Bacini S.r.l. ha provveduto all'adozione di misure di prevenzione della corruzione di carattere generale, in quanto applicabili ad ogni attività svolta dalla Società.

Le misure generali sono contenute nei seguenti documenti:

- Statuto sociale;
- Organigramma/funzionigramma;
- Sistema di deleghe e procure;
- Mansionari;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001;
- Codice Etico;
- Matrice dei flussi informativi verso OdV/RPCT.

Ente Bacini S.r.l. assicura il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla legge n. 190/2012, nonché quello tra le funzioni del RPC e quelle degli altri organismi di controllo.

5.3 Misure specifiche di prevenzione della corruzione adottate da Ente Bacini S.r.l.

Ente Bacini ha altresì implementato una serie di misure preventive della corruzione mirate con riferimento a specifici processi.

Tali misure sono rappresentate da:

- Procedura per la predisposizione del bilancio di esercizio;
- Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A.;
- Procedura per la gestione della cassa contanti;
- Procedura per la gestione della nota spese;
- Regolamento Albo dei Fornitori e degli Appaltatori;
- Albo dei Fornitori e degli Appaltatori;
- Procedura Whistleblowing;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo.

5.4 Misure preventive da implementare

Come già evidenziato, il documento di valutazione delle aree a rischio e di individuazione delle misure preventive di cui all'**Allegato 2** contiene anche la specifica indicazione:

- delle misure preventive che dovranno essere implementate all'interno di Ente Bacini S.r.l.;
- dei tempi di attuazione;
- dei responsabili dell'attuazione.

Tali indicazioni sono di particolare importanza anche al fine di poter adeguatamente procedere al monitoraggio dell'attuazione delle misure ad opera del RPC.

6 INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012

6.1 Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione

La determinazione n. 1134 del 2017, nel disciplinare il contenuto delle misure integrative al Modello 231, prevede la necessità di inserire all'interno delle suddette misure delle disposizioni specificatamente rivolte alla integrazione del Codice Etico.

Ente Bacini S.r.l. è già in possesso di un Codice Etico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

Pertanto, con il presente capitolo, si provvede ad integrare il contenuto del suddetto Codice - che dispone in via generale il divieto di pratiche corruttive - con alcune disposizioni specificatamente rivolte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e costituisce, di per sé, una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società ed è, in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

6.2 Principi generali

Il personale di Ente Bacini S.r.l., nonché tutti i destinatari del Codice Etico adottato ex D.Lgs. n. 231/2001 (i "**Destinatari**"), nell'espletamento delle proprie mansioni sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione aziendale, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.

I Destinatari rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza e sono tenuti ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare eventuali pressioni politiche, sindacali o quelle dei superiori gerarchici, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

I Destinatari non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

I Destinatari esercitano i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia.

6.3 Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati

Ai Destinatari è fatto divieto di offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, fatte salve le offerte di modico valore e tutte le azioni che non possano essere interpretate come una ricerca di favori.

È fatto altresì divieto di chiedere od accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Inoltre, ogni Destinatario non può abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Nel caso in cui Ente Bacini S.r.l. si dovesse avvalere di un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i Destinatari del Codice Etico.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato.

È fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori, la Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, come disciplinato dal Regolamento Albo dei Fornitori e degli Appaltatori, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, Ente Bacini S.r.l. si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

6.4 Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Si ha conflitto di interessi nel caso in cui gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare a totale vantaggio della Società.

Pertanto, i Destinatari, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

In particolare, il Responsabile del Procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

6.5 Tutela del lavoro e dei dipendenti

Ente Bacini S.r.l. si impegna a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità della Società.

Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la Società non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre il personale e i collaboratori, anche in considerazione della missione attribuita alla Società, sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio, improntata alla cortesia e alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

Il personale e i collaboratori, al fine di offrire a tutti coloro con i quali vengono in contatto per ragione del proprio ufficio massimi livelli di qualità, partecipano altresì attivamente alla vita aziendale e valorizzano la propria crescita professionale, acquisendo sempre nuove competenze e capacità.

I dirigenti e i responsabili di funzioni o unità organizzative instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e a una profonda cooperazione. Ciascun responsabile sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

Ente Bacini S.r.l. si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria.

Ente Bacini S.r.l. si impegna a rispettare la normativa in materia di Whistleblowing di cui alla legge n. 179/2017.

6.6 Risorse umane

L'inserimento delle risorse nel personale di Ente Bacini S.r.l. avviene attraverso un procedimento di selezione basato su regole oggettive ed improntate alla massima trasparenza.

A tal fine, Ente Bacini S.r.l. adotterà un regolamento interno di selezione del personale e del conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni.

Nella presente integrazione al Codice Etico, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici, Ente Bacini S.r.l. dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione):

- a)** non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- b)** non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La Società riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

6.7 Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

6.8 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico (inclusa la presente integrazione) è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui la Società ha rapporti continuativi e, comunque, di chiunque entri in contatto con la stessa.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento.

6.9 Rispetto del Codice Etico

L'osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente o collaboratore o consulente della Società.

La mancata osservanza del Codice Etico e della presente integrazione comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della Società in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

6.10 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il RPC

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico e dalle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza ed il RPC.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Le informazioni pervenute saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e del RPC la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

7 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

7.1 Il D.Lgs. n. 39 del 2013

Un'altra sezione rilevante ai fini dell'integrazione del Modello 231 della Società, in base a quanto disposto dalla più volte menzionata determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC, è quella dedicata alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

7.2 L'inconferibilità

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere:

- per “**inconferibilità**” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto n. 39 del 2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

E' previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, come definiti dall'art. 1 comma 2 lett. l) del D.lgs. n. 39/2013, e cioè: “*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n 39/2013:

- art. 3, comma 1, lettera d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Per “incarichi dirigenziali interni/esterni” e assimilati, ai sensi del decreto in esame, devono intendersi incarichi di funzione dirigenziale che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici/funzioni di diretta collaborazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione;
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e

assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 39/2013.

L'eventuale accertamento della violazione delle disposizioni del decreto 39/2013 è pubblicato sul sito di Ente Bacini S.r.l. all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Ente Bacini S.r.l. adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità;
- c) venga effettuata dal RPC un'attività di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

7.3 L'incompatibilità

Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il D.Lgs. n. 39/2013 regolamenta, sempre nell'ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i titolari dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere per "incompatibilità", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali", ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8, TUSP ai sensi del quale *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori."*

All'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, la Società è tenuta a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste dal suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Ente Bacini S.r.l. adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;
- c) sia effettuata dal RPC un'attività di vigilanza.

7.4 Il ruolo del RPC in materia

Il RPC vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto in esame, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il RPC, a tal fine, contesta all'interessato l'esistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e segnala la violazione all'ANAC.

8 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

8.1 Misure preventive

In conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 8/2015 (par.2.1.1) e dalle Nuove Linee Guida riportate nella determinazione n. 1134/2017 (par. 3.1.1.), si evidenzia che la L. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente pubblico possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per prevenire la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione è riferita a quei dipendenti pubblici che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nella pubblica amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è opportuno prevedere che:

- nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa sopra menzionata;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- sia svolta una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

9 FORMAZIONE

9.1 La formazione in materia di prevenzione della corruzione

Al fine di integrare quanto disposto dal Modello 231 in tema di formazione, è necessario predisporre apposite attività formative destinate esclusivamente (o prevalentemente) alla formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Nel rispetto di quanto sancito dal Modello 231 Ente Bacini S.r.l. provvederà ad organizzare delle attività formative destinate all'anticorruzione. Saranno previste specifiche sessioni aventi ad oggetto la tematica dell'anticorruzione, mirate principalmente al personale delle aree aziendali maggiormente esposte al rischio.

Nella tabella seguente è riportata, la pianificazione della formazione per il 2023:

Contenuto	Destinatari	Data prevista
Introduzione generale alla Normativa Anticorruzione e Trasparenza: <ul style="list-style-type: none">- la legge n. 190/2012 in materia di Anticorruzione;- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza;- le misure della prevenzione della corruzione integrative del Modello OGC 231	Dipendenti (uffici e capiservizio / nostromi)	Entro il 31 dicembre 2023
Le aree a rischio e le misure specifiche di Prevenzione adottate da Ente Bacini S.r.l.	Membri CDA, Dipendenti, collaboratori direttamente coinvolti nei processi a rischio	Entro il 31 dicembre 2023
Le misure di Trasparenza	Dipendenti (uffici e capiservizio / nostromi)	Entro il 31 dicembre 2023

10 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI

10.1 La protezione del whistleblower

Ente Bacini S.r.l. adotta misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

A tal fine la Società ha adottato una specifica procedura "Whistleblowing" al fine di assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo l'*iter* e individuando i soggetti che gestiscono le segnalazioni.

I comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi dovranno essere segnalati dai dipendenti di Ente Bacini S.r.l., collaboratori, o da chiunque ne venga altrimenti a conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo rpct@entebacinigenova.it;
- per posta ordinaria indirizzata al "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Ente Bacini S.r.l.", Via al Molo Giano, 16128, Genova, scrivendo sulla busta la dicitura "**Riservata Personale**";
- mediante cassetta postale posizionata all'esterno degli uffici.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC verrà inoltrata dal ricevente al suddetto Responsabile.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC, il lavoratore può inviare la propria segnalazione all'Amministratore Delegato della Società.

Il processo di gestione della segnalazione è descritto e dettagliato nella procedura "Whistleblowing" adottata da Ente Bacini S.r.l., cui si rinvia integralmente.

11 ROTAZIONE

11.1 Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi, caratterizzati, ad esempio, da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti/fornitori/beneficiari, per ottenere vantaggi illeciti. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Al fine di ridurre tale rischio, Ente Bacini S.r.l. adotta, laddove opportuno e compatibilmente con le caratteristiche aziendali ed il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, criteri di rotazione degli incarichi, in conformità alla particolare efficacia preventiva che la L. 90/2012 attribuisce a tale misura.

In ogni caso visto l'esiguo numero di dipendenti ed in particolare di figure di vertice, la rotazione è molto difficile da applicare su determinate figure.

Il RPC con il supporto dell'Amministratore Delegato provvede:

- ad identificare i processi aziendali maggiormente esposti al rischio ed in cui è potenzialmente attuabile l'attività di rotazione del personale, prestando attenzione all'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico;
- a definire, per i suddetti processi, le modalità per l'attuazione di una adeguata frequenza di turnover;
- a stabilire, in alternativa o in combinazione con la misura di rotazione, modalità di esecuzione dei processi finalizzate a garantire la segregazione dei compiti tra chi svolge istruttorie/accertamenti, chi assume le decisioni, chi le attua e chi effettua le opportune verifiche.

12 MONITORAGGIO

12.1 Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure integrative al modello 231

Il monitoraggio sull'attuazione delle presenti misure integrative, anche al fine del loro aggiornamento periodico, è effettuato dal RPC con il supporto operativo del personale competente per materia e area di attività monitorata, al fine di garantire il necessario raccordo con gli strumenti di controllo aziendale interno e di potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.

I risultati delle attività di cui sopra saranno riportati nella relazione del RPC ex art. 1 comma 14 della legge n. 190 del 2012 e s.m.i., di cui sarà data informativa anche all'Organismo di Vigilanza della Società.

13 TRASPARENZA

13.1 Le misure di trasparenza

Il citato D.Lgs. n. 97/2016, nell'ottica della semplificazione delle attività dei soggetti tenuti all'osservanza delle normative in materia di corruzione e trasparenza, prevede l'unificazione e la piena integrazione delle misure a tutela della trasparenza in un unico strumento, quale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ovvero – per le società a controllo pubblico come Ente Bacini S.r.l. – le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231.

Pertanto, in conformità a quanto sopra ed a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*», per effetto della nuova disciplina, la presente sezione delle misure integrative inerente le modalità di attuazione del principio di trasparenza riporta le soluzioni organizzative necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente, oggetto di recepimento nella sezione appositamente dedicata del sito istituzionale.

13.2 Finalità delle misure in materia di trasparenza

Con la presente sezione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, Ente Bacini S.r.l. stabilisce gli obiettivi strategici della Società in materia di trasparenza.

In particolare, questa sezione è finalizzata a:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- concepire la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La presente sezione, unitamente al relativo **Allegato 3 “Obblighi trasparenza e monitoraggio”**, definisce le misure, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative rivolte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le misure adottate nella presente sezione sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dalle misure integrative al Modello 231, di cui costituiscono una integrazione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

13.3 Il ruolo del RPC in materia di trasparenza

Al RPC è affidato altresì il ruolo di “Responsabile della Trasparenza”, così come previsto sia dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/2013, che dalle linee guida ANAC approvate con la delibera 1310/2016 in materia di trasparenza.

In particolare al RPCT (“Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”) è attribuito il compito di:

- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Amministratore Delegato i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Inoltre, la Società ha individuato nel RPCT il soggetto tenuto a curare l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009.

Il RPCT, individuato quale soggetto deputato all'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, annualmente, entro i termini previsti dalla normativa in materia, provvede alle attestazioni relative agli obblighi di pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, utilizzando le griglie di rilevazione pubblicate dall'ANAC di cui alla delibera n. 141 del 21.02.2018 in tema di assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Detta attestazione è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale aziendale ed oggetto di comunicazione agli organismi competenti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile.

13.4 Organizzazione dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, RPCT provvede a raccogliere, dalle funzioni/aree aziendali competenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla norma vigente. A tal fine il RPCT comunica ai responsabili di funzione le modalità e tempistiche legate agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, anche con riferimento al necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, i responsabili di funzione in qualità di "Responsabili di Trasmissione" dei dati:

- a) identificano all'interno della funzione di pertinenza i referenti dei dati/informazioni oggetto di trasmissione al RPCT per la pubblicazione e ne monitorano l'operato;
- b) adempiono agli obblighi di trasmissione al RPCT dei dati e delle informazioni di competenza, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- c) garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza. L'eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta una violazione alle disposizioni della presente sezione.

Il RPCT effettua monitoraggi periodici al fine di appurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione, dando rilievo alle eventuali carenze o debolezze riscontrate anche di natura organizzativa.

13.5 Attuazione delle misure

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della Società un'apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*".

Il RPCT ha effettuato l'analisi degli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 ed ha implementato una tabella che riporta esattamente il contenuto di quanto pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ossequio alle ultime Linee Guida ANAC in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni approvate con la delibera n. 1310/2016 e ai contenuti riportati nell'allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017 (**Allegato 3 "Obblighi trasparenza e monitoraggio"**).

Ente Bacini S.r.l. è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

13.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT") avviene, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge.

Tale monitoraggio avviene mediante verifica tramite navigazione sul sito web istituzionale, da parte del RPCT, in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati. Ai fini della predetta verifica potranno essere richiesti ai Responsabili delle Direzioni/Aree/Funzioni/Uffici o ai referenti dagli stessi nominati di fornire i documenti/dati pubblicati.

In occasione della relazione annuale del RPCT, verrà dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione delle misure integrative al Modello 231 e, negli aggiornamenti futuri della presente sezione, promuovendo eventuali ulteriori azioni per il raggiungimento degli obiettivi.

13.7 Accesso Civico Semplice

Gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente comportano, quale strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla legge, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui essa sia stata omessa. Al riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. "Accesso Civico Semplice") di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

13.8 Accesso Civico Generalizzato

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'art. 6 del D.L.gs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico (c.d. "Accesso Civico Generalizzato"), molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso a dati

e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso civico, diversa dal precedente, ed ulteriore rispetto ad esso, è caratterizzata dal fatto che - come indicato al riguardo dall'ANAC nelle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013*" adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 – l'accesso alle informazioni inerenti la Società non sono strumentali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata e deve essere presentata al RPCT

- tramite posta elettronica alla casella pec Ente Bacini S.r.l: **entebacini@certpec.com**;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Ente Bacini S.r.l., Via Molo Giano, 16128, Genova.

Il RPCT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.